



Protezione familiare: queste le soluzioni

Fondo, atto di destinazione
o una polizza vita?
Ecco le strade per la difesa
dei beni della clientela


di Alessandro Gallo*



Carta d'identità

Nome: Alessandro Gallo
Ruolo: consulente strategico e formatore in pianificazione patrimoniale
Società: IAMA Consulting
Sito web: www.iama.it

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale e il contingente contesto economico-finanziario hanno riacceso l'attenzione sulle categorie di rischio: che compromettono il patrimonio personale e familiare. Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi professionali derivanti dall'esercizio di libera professione, i rischi imprenditoriali di mala gestione o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, ed infine i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.



quidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall'altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

Riservatezza. Gli strumenti utilizzati per eludere l'evidenza della disponibilità personale di beni sono il **mandato fiduciario** e alcune **strutture societarie**.

In questi casi lo scopo è quello di evitare pressioni, psicologiche e non, sui titolari dei beni o di separare le vicende familiari da quelle societarie attraverso *holding* di famiglia, società commerciali e società immobiliari.

È doveroso far presente che tali strategie non escludono a priori la possibilità di un'aggressione patrimoniale da parte di terzi. Nei rapporti col fisco, nei contenziosi penali ed in alcuni procedimenti civili il segreto fiduciario viene, infatti, meno.

Segregazione. La responsabilità patrimoniale del debitore nell'adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Il patrimonio del debitore è quindi posto dalla legge a garanzia dei crediti. Alla responsabilità patrimoniale del debitore sono, tuttavia, previste delle limitazioni, tra cui il fondo patrimoniale, l'atto di destinazione e la polizza vita.

Nel nostro paese, lo scarso sviluppo dell'*asset protection planning* e la difficoltà da parte di avvocati, commercialisti e notai di far proprio **il ruolo del consulente patrimoniale**, lasciano campo libero al promotore finanziario, che può e deve sfruttare il vantaggio per offrire supporto alle famiglie nella costruzione di portafogli finanziari efficienti. Conoscendo le vicende della famiglia cliente più di altri professionisti, il promotore è, infatti, in grado di far percepire esigenze di protezione spesso latenti, suggerendo, da un lato, le giuste strategie di protezione del patrimonio extramobiliare e, dall'altro, le soluzioni che nel portafoglio finanziario della famiglia hanno vocazione alla protezione.

Al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale è opportuno, prima di tutto, capire **quali sono i rischi da cui è necessario cautelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare**. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi li-

Il **fondo patrimoniale** è un regime patrimoniale della coppia integrativo della comunione o della separazione dei beni, la cui finalità consiste nel generare un patrimonio autonomo con vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia. È uno strumento che può essere utilizzato solo in presenza di matrimonio: single e coppie, di fatto, non hanno il requisito minimo richiesto dal nostro ordinamento.

Con il fondo patrimoniale il legislatore ha voluto offrire alla famiglia italiana l'opportunità di rafforzare il matrimonio attraverso un patrimonio destinato al mantenimento del tenore di vita della famiglia stessa. La tutela di tale interesse comporta la non aggredibilità del patrimonio destinato da parte di eventuali futuri creditori. Affinché si possa garantire tale segregazione è necessario che nel fondo vengano conferiti beni registrati. Il conferimento dell'immobile di prima casa rappresenta l'esempio più lineare di effettività del vincolo e ne garantisce la capacità segregativa.

Con l'**atto di destinazione** un soggetto può sottrarre alla garanzia patrimoniale, di cui all'art.2740 c.c., uno o più "beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici



registri" e appartenenti al suo patrimonio imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela e riguardante beneficiari determinati, a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere impiegati.

L'atto di destinazione è, quindi, anch'esso un patrimonio autonomo con vincolo di destinazione, ma, a differenza del fondo patrimoniale, ha il vantaggio di poter essere costituito da chiunque, inclusi single e coppie di fatto, e la sua finalità non si limita al mantenimento del tenore di vita della famiglia, ma si estende a un più generico interesse meritevole di tutela. Un tale strumento può essere utilizzato per la tutela dei figli minori a seguito di separazione e divorzio da parte dei genitori; per la tutela di figli naturali da parte delle coppie di fatto; per la tutela dei nipoti da parte di nonni prevedenti; per la tutela dei figli delle famiglie monogenitoriali, e infine per la tutela dei disabili. La **polizza vita** viene spesso raccomandata dal promotore finanziario

in risposta a richieste di protezione patrimoniale da parte della propria clientela, in considerazione dell'impignorabilità e dell'insequestrabilità che le sono riconosciute dal nostro codice civile.

L'art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e degli eredi.

È importante individuare i rischi da cui cautelarsi e gli asset da tutelare

Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione **l'impignorabilità e l'insequestrabilità della polizza vita** attoniscono esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile e in nulla toccano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l'insequestrabilità della polizza cade.

Un'altra importante sentenza del 2008, questa volta da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione giunta, ha in seguito offerto spunto per ulteriori riflessioni, mettendo fine ad una serie di dispute giurisprudenziali.

Tale pronuncia ha, difatti, stabilito che: "In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per «le somme dovute» di regola impignorabili secondo

l'art. 1923 del codice civile, può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento".

Insomma, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una interpretazione estensiva dell'art. 1923 del codice civile, ribadiscono in linea di principio le caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità della polizza vita anche in caso di fallimento.

Attenzione, però, ai limiti che tale principio incontra: una polizza vita a premio unico e di importo rilevante sottoscritta da un imprenditore non ancora in odore di fallimento, ma già debitore di terzi, di una banca o dell'Amministrazione Finanziaria, non può essere considerata impignorabile ed insequestrabile. L'impignorabilità della polizza è garantita, cioè, se e solo se è stata sottoscritta in bonis.

Come ricorda il maestro Confucio "colui che non prevede le cose lontane, si espone ad infelicità ravvicinate".

**consulente strategico e formatore esperto in pianificazione patrimoniale
IAMA Consulting*

